

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 443/2003 della Commissione, dell'11 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione, dell'11 marzo 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 800/1999 e il regolamento (CE) n. 2090/2002, per quanto riguarda il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 445/2003 della Commissione, dell'11 marzo 2003, relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2003 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali** 6
- Regolamento (CE) n. 446/2003 della Commissione, dell'11 marzo 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 9
- Regolamento (CE) n. 447/2003 della Commissione, dell'11 marzo 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 11
- Regolamento (CE) n. 448/2003 della Commissione, dell'11 marzo 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova 13
- Regolamento (CE) n. 449/2003 della Commissione, dell'11 marzo 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 15

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/165/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che istituisce il comitato per i servizi finanziari** 17

Commissione

2003/166/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 marzo 2003, concernente la non iscrizione del paration-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 724]** 18

2003/167/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 marzo 2003, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni filati di filamenti di acetato di cellulosa originari della Lituania e degli Stati Uniti d'America e libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio** 20

2003/168/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 marzo 2003, che istituisce un European Community Energy Star Board** 22

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che determina le disposizioni della convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e della convenzione del 1996 relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen** 25
- ★ **Decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge** 27

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 443/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, dell'11 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	170,8
	204	66,0
	212	117,7
	624	129,4
	999	121,0
0707 00 05	052	129,4
	068	135,6
	204	94,6
	220	186,1
	999	136,4
0709 10 00	220	169,3
	999	169,3
0709 90 70	052	141,2
	204	87,8
	999	114,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	86,0
	204	49,6
	212	49,4
	220	42,0
	624	68,4
	999	59,1
0805 50 10	600	60,8
	999	60,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	110,3
	388	104,6
	400	122,2
	404	98,7
	508	93,5
	512	82,3
	524	70,3
	528	92,3
	720	126,7
	999	100,1
	0808 20 50	388
512		70,3
528		64,4
999		69,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 444/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 800/1999 e il regolamento (CE) n. 2090/2002, per quanto riguarda il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 21, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) È stato rilevato che la contabilità delle scorte degli esportatori, utilizzata per controllare i prodotti di base posti sotto il regime di prefinanziamento e destinati all'esportazione sotto forma di prodotti trasformati, la quale è basata sui tassi forfettari di rendimento, non sempre riflette la realtà delle scorte giacenti e non consente un controllo efficace delle condizioni alle quali la normativa comunitaria sottopone tali prodotti. È pertanto opportuno modificare l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ⁽⁴⁾, cessando di applicare al prefinanziamento i tassi forfettari di rendimento.
- (2) L'esperienza acquisita ha dimostrato che la normativa vigente non specifica sufficientemente il modo in cui devono essere eseguiti i controlli fisici sui prodotti posti sotto il regime di prefinanziamento. Sono emerse altresì differenze tra gli Stati membri quanto alle modalità di svolgimento di detti controlli. Ai fini di un'applicazione omogenea della normativa in materia, è necessario stabilire una percentuale minima obbligatoria di controlli fisici da eseguire sui prodotti posti sotto il regime di prefinanziamento all'atto dell'accettazione della dichiarazione di pagamento. Occorre inoltre precisare che questi controlli devono essere effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 163/94 ⁽⁶⁾, e dal regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione ⁽⁷⁾.

- (3) Risulta che gli esportatori utilizzano il regime di prefinanziamento soprattutto per prorogare indirettamente la durata di validità dei titoli di esportazione. Occorre pertanto modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002 ⁽⁹⁾, per quanto riguarda il periodo durante il quale i prodotti di base possono rimanere sotto controllo doganale in vista della loro trasformazione e il periodo durante il quale i prodotti possono rimanere sotto il regime di deposito doganale o di zona franca.
- (4) Ai fini di una corretta gestione dei mercati è necessario conoscere, in tempi rapidi, i quantitativi di prodotti posti sotto il regime di prefinanziamento.
- (5) A seguito delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽¹¹⁾, è opportuno modificare alcuni riferimenti agli articoli di tale regolamento che figurano nel regolamento (CE) n. 800/1999.
- (6) Occorre modificare in conseguenza il regolamento (CE) n. 800/1999 e il regolamento (CE) n. 2090/2002.
- (7) I comitati di gestione interessati non hanno emesso alcun parere entro il termine fissato dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 565/80 è sostituito dal testo seguente:

«3. Per quanto riguarda le procedure di controllo e il tasso di rendimento, i prodotti di base sono soggetti alle stesse regole che si applicano, nel quadro del perfezionamento attivo, ai prodotti della stessa natura, eccettuate le regole relative ai tassi forfettari di rendimento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 325 del 17.12.1999, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

I tassi di rendimento da applicare ai prodotti di base utilizzati nella fabbricazione delle merci elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (*) sono indicati nel detto allegato.

(*) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), i termini «articoli da 471 a 495» sono sostituiti dai termini «articoli da 912 bis a 912 octies»;

2) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Se nello Stato membro d'esportazione il prodotto è sottoposto a uno dei regimi di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori, di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, per essere avviato a una stazione di destinazione o per essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, il pagamento della restituzione non è subordinato alla presentazione dell'esemplare di controllo T5.»;

3) all'articolo 26, è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. I prodotti per i quali viene accettata una dichiarazione di pagamento formano oggetto, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di pagamento, di un controllo fisico che riguarda almeno un campione rappresentativo del 5 % delle dichiarazioni di pagamento accettate.

Si applicano l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 386/90, l'articolo 2, paragrafo 2, gli articoli 3, 4, 5, 6, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, l'articolo 11, primo comma e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione (*). Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti posti sotto il regime di prefinanziamento e destinati ad essere esportati dopo trasformazione, il controllo fisico verte unicamente sul quantitativo e sulla natura del prodotto.

(*) GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4.»;

4) all'articolo 28, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Il periodo durante il quale i prodotti di base possono restare sotto controllo doganale in vista della loro trasformazione è pari al rimanente periodo di validità del titolo di esportazione.

Se l'esportazione non è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione, il termine è di due mesi a decorrere dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di pagamento.»;

5) all'articolo 29, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Il periodo durante il quale i prodotti possono restare sotto il regime di deposito doganale o di zona franca è pari al rimanente periodo di validità del titolo di esportazione.

Se l'esportazione non è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione, il termine è di due mesi a decorrere dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di pagamento.»;

6) all'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, i termini «articolo 349» sono sostituiti dai termini «articolo 357»;

7) l'articolo 53 è modificato come segue:

a) il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— i quantitativi corrispondenti a ciascun codice a dodici cifre dei prodotti esportati senza un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, per i casi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, all'articolo 6 e all'articolo 45. I codici sono raggruppati per settore. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione venga effettuata entro il secondo mese successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione.»;

b) è aggiunto il seguente trattino:

«— i quantitativi corrispondenti a ciascun codice a dodici cifre dei prodotti, o a ciascun codice a otto cifre delle merci, posti sotto il regime di prefinanziamento della restituzione di cui al titolo II, capitolo 3. I codici sono raggruppati per settore. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione venga effettuata entro il secondo mese successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di pagamento.»

Articolo 3

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2090/2002 è soppresso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 e l'articolo 2, punti 4, 5 e 7, lettera b), si applicano ai prodotti di cui alle dichiarazioni di pagamento accettate a decorrere dal 1° ottobre 2003.

L'articolo 2, punto 7, lettera a), è applicabile ai prodotti di cui alle dichiarazioni di esportazione accettate a decorrere dal 1° ottobre 2003.

L'articolo 2, punto 3, è applicabile ai prodotti di cui alle dichiarazioni di pagamento accettate a decorrere dal 1° gennaio 2004.

L'articolo 3 è applicabile ai prodotti di cui alle dichiarazioni di esportazione accettate a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 445/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2003**

relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2003 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione, del 29 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, e la definizione di alcuni fatti generatori di cui ai regolamenti (CEE) n. 3889/87, (CEE) n. 3886/92, (CEE) n. 1793/93, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 293/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 623/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 18 bis, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione al regime di premi ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2381/2002 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 43,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2452/2000 ⁽⁸⁾, per gli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale è adottata la decisione di concedere l'aiuto. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso regolamento, il tasso di cambio da utilizzare corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore.
- (2) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione, del 4 febbraio 1998, che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e

dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE e che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/93 ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999, il tasso di cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale, ogni anno, del massimale per ettaro dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1° gennaio del periodo annuo di riferimento.

- (3) Conformemente all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 2550/2001, il fatto generatore per il tasso di cambio da applicare all'importo dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine è costituito dall'inizio dell'anno civile per il quale il premio o il pagamento è concesso. Il tasso di cambio da applicare è la media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede la data del fatto generatore.
- (4) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 2342/1999, la data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina l'anno di imputazione del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio di destagionalizzazione e del pagamento per l'estensivizzazione. Per quanto riguarda il premio alla macellazione, l'anno di imputazione è l'anno di macellazione o di esportazione. A norma dell'articolo 43 del summenzionato regolamento, i premi e pagamenti nel settore delle carni bovine sono convertiti in moneta nazionale in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l'anno di imputazione.
- (5) Pertanto, occorre fissare il tasso di cambio applicabile per il 2003 agli importi in questione in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'anno 2003, il tasso di cambio figurante nell'allegato si applica ai seguenti importi:

- a) importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio;

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105.

⁽⁴⁾ GU L 95 del 12.4.2002, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 119.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 282 dell'8.11.2000, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU L 30 del 5.2.1998, pag. 16.

- b) massimale per ettaro dell'aiuto alla commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube, fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio ⁽¹⁾;
- c) importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine di cui agli articoli 4, 5 e 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio ⁽²⁾;
- d) importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni bovine di cui agli articoli 4, 5, 6, 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 85 del 30.3.1989, pag. 6.
⁽²⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

ALLEGATO

Tasso di cambio di cui all'articolo 1

1 EUR = (media 1.12.2002-31.12.2002)

7,42618	corone danesi
9,09600	corone svedesi
0,642116	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 446/2003 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 ⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere

fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

- (3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.
- (4) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 marzo 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	-- altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	6,00
		03	25,00
		04	3,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	3,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	-- essiccati:		
ex 0408 11 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	40,00
0408 19	-- altri:		
	---- atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	---- liquidi:		
	non edulcorati	01	20,00
ex 0408 19 89	---- congelati:		
	non edulcorati	01	20,00
	– altri:		
0408 91	-- essiccati:		
ex 0408 91 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	75,00
0408 99	-- altri:		
ex 0408 99 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	19,00

(¹) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Turchia, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine.

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

**REGOLAMENTO (CE) N. 447/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2003**

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 310/2003 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁵⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 45 del 19.2.2003, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 marzo 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	79,9	11	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	189,6	35	01
		195,0	33	02
		186,9	37	03
		186,9	37	04
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	121,3	12	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	256,1	12	01
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	216,3	21	01
		218,8	20	02

⁽¹⁾ Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Argentina
- 04 Cile»

REGOLAMENTO (CE) N. 448/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2003
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova.
- (3) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione

della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'11.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 marzo 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	E07	EUR/100 unità	1,70
0407 00 19 9000	E07	EUR/100 unità	0,80
0407 00 30 9000	E09	EUR/100 kg	6,00
	E10	EUR/100 kg	25,00
	E11	EUR/100 kg	3,00
0408 11 80 9100	E04	EUR/100 kg	40,00
0408 19 81 9100	E04	EUR/100 kg	20,00
0408 19 89 9100	E04	EUR/100 kg	20,00
0408 91 80 9100	E06	EUR/100 kg	75,00
0408 99 80 9100	E04	EUR/100 kg	19,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Estonia

E06 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia e della Lituania

E07 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, dell'Estonia e della Lituania

E09 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia

E10 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine

E11 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia, della Lituania e dei gruppi E09, E10.

REGOLAMENTO (CE) N. 449/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2003
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga

conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'11.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 marzo 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 19 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 91 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 99 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	40,00
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	40,00
0207 14 20 9900	V03	EUR/100 kg	5,00
0207 14 60 9900	V03	EUR/100 kg	5,00
0207 14 70 9190	V03	EUR/100 kg	5,00
0207 14 70 9290	V03	EUR/100 kg	5,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran

V03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle zone A24 e A26

V04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Estonia.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2003 che istituisce il comitato per i servizi finanziari

(2003/165/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RICORDA che, nelle conclusioni del 3 dicembre 2002, il Consiglio si è dichiarato disposto a prendere una decisione in merito all'istituzione di un nuovo comitato allo scopo di fornire al Consiglio e alla Commissione consulenza e supervisione sull'intera gamma delle questioni dei mercati finanziari;
2. ISTITUISCE pertanto il comitato per i servizi finanziari (in prosieguo «il comitato») incaricato di:
 - procedere a riflessioni strategiche intersettoriali, separatamente dal processo legislativo,
 - contribuire alla definizione di una strategia a medio e a lungo termine per le questioni attinenti ai servizi finanziari,
 - prendere in considerazione le questioni sensibili a breve termine,
 - valutare lo stato di avanzamento e di attuazione,
 - fornire consulenza e supervisione su questioni di politica sia interna (come il mercato unico, compresa l'attuazione del piano d'azione per i servizi finanziari) che esterna (come l'OMC);
3. Per quanto riguarda la composizione, la presidenza e il funzionamento del comitato, CONVIENE che:
 - la Commissione e ciascun membro del Consiglio nominano un rappresentante ad alto livello e un sostituto in seno al comitato; un rappresentante della Banca centrale europea e i presidenti dei pertinenti comitati di regolamentazione della Comunità partecipano in qualità di osservatori,
 - il comitato ha un presidente e un vicepresidente da esso designati tra i rappresentanti degli Stati membri; il presidente e il vicepresidente rimangono in carica due anni; il primo presidente è nominato dal comitato economico e finanziario,
 - lo Stato membro il cui rappresentante è nominato presidente dispone di un rappresentante supplementare in seno al comitato per la durata della carica del presidente,
 - il presidente e il vicepresidente, insieme al rappresentante della Commissione, al rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio per la durata del suo mandato, ad un rappresentante del segretariato generale del Consiglio e ad un rappresentante del segretariato del comitato economico e finanziario, collaborano strettamente allo scopo di agevolare i lavori del comitato,
 - il comitato riferisce al comitato economico e finanziario al fine di elaborare consulenze da presentare al Consiglio Ecofin, tenendo conto del ruolo consolidato del Coreper,
 - il presidente del comitato è disposto a partecipare a regolari scambi di opinioni sugli sviluppi strategici relativi ai mercati finanziari con la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo,
 - il comitato adotta il proprio regolamento interno in conformità del regolamento interno del Consiglio,
 - il segretariato sarà assicurato dal segretariato generale del Consiglio;
4. PRENDE ATTO che le attività del comitato lasciano impregiudicato il diritto d'iniziativa della Commissione;
5. DECIDE di riesaminare la presente decisione nella seconda metà del 2004.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2003

concernente la non iscrizione del paration-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2003) 724]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/166/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/5/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 25 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato una notifica in tempo utile.
- (3) Il paration-metile è una delle 89 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.

- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 5 aprile 2001 l'Italia, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (6) La relazione di valutazione presentata dall'Italia è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame è stato concluso il 18 ottobre 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al paration-metile, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (7) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.
- (8) Il paration-metile non può essere pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (9) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti paration-metile siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

- (10) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti paration-metile, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (11) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nell'ambito della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il paration-metile non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti paration-metile siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione;
- b) a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti paration-metile.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2003**

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni filati di filamenti di acetato di cellulosa originari della Lituania e degli Stati Uniti d'America e libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

(2003/167/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾, particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Il 12 novembre 2001 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di alcuni filati di filamenti di acetato di cellulosa («prodotto in questione») originari della Lituania e degli Stati Uniti d'America («USA») sono oggetto di pregiudizievoli pratiche di dumping.
- (2) La denuncia è stata presentata dal comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (CIRFS) per conto dei produttori comunitari responsabili di oltre il 90 % della produzione comunitaria del prodotto in questione ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento di base»).
- (3) La denuncia conteneva prove a prima vista sufficienti dell'esistenza del dumping e del conseguente notevole pregiudizio, che sono state ritenute valide per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
- (4) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, la Commissione ha pertanto avviato, previa consultazione, un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione, attualmente classificabile ai codici NC 5403 33 10, 5403 33 90 e 5403 42 00 e originario della Lituania e degli USA.

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli utilizzatori rappresentativi, i fornitori di materie prime e i produttori comunitari denunciati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (6) Con lettera del 6 febbraio 2003 indirizzata alla Commissione, il CIRFS ha formalmente ritirato la denuncia.
- (7) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (8) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso in quanto dall'inchiesta non è emersa alcuna considerazione dalla quale si evinca che tale chiusura è contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da cui si evincesse che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.
- (9) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione, originario della Lituania e degli USA, debba essere chiuso senza istituire misure antidumping.
- (10) Eventuali dazi depositati provvisoriamente per il prodotto in questione a norma del regolamento (CE) n. 1662/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 158/2003 ⁽⁵⁾, devono essere liberati,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 364 del 20.12.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 19.9.2002, pag. 9; rettifica: GU L 258 del 26.9.2002, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 25 del 30.1.2003, pag. 35.

DECIDE:

*Articolo 3**Articolo 1*

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni filati di filamenti artificiali non testurizzati di acetato di cellulosa, di cui ai codici NC 5403 33 10, 5403 33 90 e 5403 42 00, originari della Lituania e degli Stati Uniti d'America, è chiuso.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio imposto ai sensi del regolamento (CE) n. 1662/2002 sono liberati.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2003
che istituisce un European Community Energy Star Board

(2003/168/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In osservanza del regolamento (CE) n. 2422/2001, la Commissione deve istituire un European Community Energy Star Board (in appresso, «ECESB») incaricato dello svolgimento del programma comunitario Energy Star, come definito nell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio ⁽²⁾.
- (2) L'ECESB deve essere composto da rappresentanti nazionali, come stabilito dal regolamento (CE) n. 2422/2001, e dalle parti interessate elencate indicativamente nello stesso regolamento,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito con il presente atto l'European Community Energy Star Board (ECESB).

Articolo 2

1. La presidenza dell'ECESB spetterà alla Commissione, rappresentata dalla direzione generale dell'Energia e dei trasporti.

2. L'elenco indicativo dei rappresentanti nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2422/2001 sarà conforme alla parte A dell'allegato.

Come indicato nell'allegato, se è designato più di un rappresentante nazionale, il rappresentante incaricato dallo Stato membro assumerà il ruolo di «coordinatore».

3. L'elenco indicativo delle parti interessate di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2422/2001 sarà conforme alla parte B dell'allegato.

4. Al fine di garantire l'equa partecipazione di tutte le parti interessate, nel rispetto di ciascun gruppo di prodotti di apparecchiature per ufficio, la presidenza potrà adattare detto elenco secondo necessità.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2003.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 172 del 26.6.2001, pag. 3.

ALLEGATO

ELENCO INDICATIVO DEI MEMBRI DELL'ECESB

Parte A

Rappresentanti nazionali

A	Abteilung IV/3 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit	Dipl.-Ing. Matthias BRUNNER (coordinatore)
	EVA — Austrian Energy Agency	Herbert RITTER
B	Administration de l'Energie du Ministère des Affaires Economiques; Division Gaz-Electricité	Luc MICHIELS
DK	Danish Energy Agency	Anette GYDESEN
FIN	Ministry of Trade and Industry	Veera PEDERSEN (coordinatrice)
	Motiva Oy	Heikki HÄRKÖNEN
F	MINEFI/DGEMP — Télédéc 161	Evelyne BISSON (coordinatrice)
	Ademe — Centre de Sophia Antipolis	Alain ANGLADE
D	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie	Dr. Wolfgang STINGLWAGNER (coordinatore)
	Deutsche Energie-Agentur	Dr. Christiane DUDDA
EL	Ministry for Development	Dimitrios NOMIDIS (coordinatore)
	Ministry for Development	Dimitrios TSALEMIS
IRL	Sustainable Energy Ireland	Tom HALPIN
	Sustainable Energy Ireland	Antonia SHIELDS
I	Segreteria tecnica della DGERM, ministero delle Attività produttive	Dario CHELLO (coordinatore)
	ENEA (Ispra)	Milena PRESUTTO
L	Service de l'Energie de l'Etat	Jean-Paul HOFFMANN
P	Direcção Geral da Energia	Renato ROMANO
E	Subdirección General de Planificación Energética	Angel CHAMERO FERRER
S	Swedish National Energy Administration	Kristina BEIERTZ
NL	NOVEM	Dr.Ir. Hans-Paul SIDERIUS
UK	Department for Environment, Food and Rural Affairs Zone 6D/11, Ashdown House	Chris BAKER (coordinatore)
	ITS Research & Testing Centre	Bob HARRISON
	BRE Ltd	Monika MUNZINGER

Parte B

Parti interessate*Produttori*

The European Information, Communications and Consumer Electronics Technology Industry Association (EICTA).

Dettaglianti

Eurocommercio.

Gruppi ambientalisti

WWF.

Associazioni dei consumatori

Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC).

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE 2003/169/GAI DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2003**

che determina le disposizioni della convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e della convenzione del 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 31, lettera b) e 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno di Svezia ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di realizzare gli obiettivi dell'Unione europea, il Consiglio ha stabilito la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea ⁽³⁾ (in appresso «convenzione sull'estradizione semplificata») e la convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea ⁽⁴⁾ (in appresso «convenzione sull'estradizione»).
- (2) Al fine di garantire un contesto normativo chiaro e trasparente, è opportuno determinare la relazione tra le disposizioni contenute nelle convenzioni citate e quelle che figurano nel titolo III, capitolo 4, della convenzione, del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽⁵⁾ (in appresso «convenzione di Schengen»), che in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam il 1° maggio 1999 sono state incorporate nel quadro dell'Unione europea.
- (3) È inoltre necessario che la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia siano associati all'applicazione delle disposizioni della convenzione sull'estradizione semplificata, nonché a talune disposizioni della convenzione sull'estradizione che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen e rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di

Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁶⁾.

- (4) La presente decisione tiene conto delle procedure di cui all'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁷⁾ (in appresso «accordo di associazione»).
- (5) Allorché l'adozione della presente decisione sarà notificata alla Repubblica d'Islanda ed al Regno di Norvegia in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di associazione, questi due Stati saranno invitati, al momento in cui comunicano al Consiglio e alla Commissione il soddisfacimento dei loro requisiti costituzionali, a presentare le pertinenti dichiarazioni e ad effettuare le pertinenti notifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 9, dell'articolo 12, paragrafo 3 e dell'articolo 15 della convenzione sull'estradizione semplificata e dell'articolo 6, paragrafo 3 e dell'articolo 13, paragrafo 2, della convenzione sull'estradizione,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione sull'estradizione semplificata costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, in particolare dell'articolo 66 della convenzione di Schengen.

Articolo 2

Gli articoli 2, 6, 8, 9 e 13 della convenzione sull'estradizione, nonché l'articolo 1, per quanto pertinente agli altri articoli, costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, segnatamente dell'articolo 61, dell'articolo 62, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 63 e 65 della convenzione di Schengen.

⁽¹⁾ GU C 195 dell'11.7.2001, pag. 13.

⁽²⁾ Parere del 13.11.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 78 del 30.3.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 313 del 23.10.1996, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 8 dell'accordo di associazione, le disposizioni della convenzione sull'estradizione semplificata entrano in vigore per l'Islanda e la Norvegia alla stessa data dell'entrata in vigore della medesima in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, oppure, se tale data è anteriore al 1° luglio 2001, a tale data successiva.

2. Prima che la convenzione sull'estradizione semplificata entri in vigore per l'Islanda e la Norvegia, tali paesi, al momento di comunicare il soddisfacimento dei loro requisiti costituzionali, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo di associazione, possono dichiarare che tali disposizioni si applicano alle loro relazioni con gli Stati che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data di deposito.

3. Fatto salvo l'articolo 8 dell'accordo di associazione, gli articoli 2, 6, 8, 9 e 13 della convenzione di estradizione entrano in vigore per l'Islanda e la Norvegia alla data dell'entrata in vigore della medesima in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, oppure, se tale data è anteriore al 1° luglio 2002, a tale data successiva.

4. Prima che le disposizioni della convenzione sull'estradizione citate al paragrafo 3 entrino in vigore per l'Islanda e la Norvegia, tali paesi, al momento di comunicare il soddisfacimento dei loro requisiti costituzionali, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo di associazione, possono dichiarare che tali disposizioni si applicano alle loro relazioni con gli Stati che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data di deposito.

Articolo 4

1. Alla stessa data dell'entrata in vigore della convenzione sull'estradizione semplificata in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 66 della convenzione di Schengen è abrogato. Esso continua nondimeno ad applicarsi alle domande di estradizione presentate anteriormente a tale data, a meno che gli Stati membri interessati non applichino già la convenzione sull'estradizione semplificata nelle loro relazioni in forza di dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 16, paragrafo 3.

2. Alla stessa data dell'entrata in vigore della convenzione sull'estradizione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 61, dell'articolo 62, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 63 e 65 della convenzione di Schengen sono abrogate. Dette disposizioni continuano nondimeno ad applicarsi alle domande di estradizione presentate anteriormente a tale data, a meno che gli Stati membri interessati non applichino già la convenzione sull'estradizione nelle loro relazioni in forza di dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 18, paragrafo 4.

Articolo 5

La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHRISOCHOÏDIS

DECISIONE 2003/170/GAI DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2003

relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno di Danimarca ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) I ministri riuniti in sede di Consiglio «Giustizia e affari interni» il 3 dicembre 1998 hanno adottato il piano di azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ⁽³⁾, il cui punto 48 recita: «Entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato dovranno essere prese misure per promuovere la cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il comando di funzionari, l'uso di attrezzature, la ricerca in campo criminologico».

(2) Il Consiglio europeo di Vienna, l'11 e 12 dicembre 1998, ha avallato nella conclusione 83 il piano di azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e nella conclusione 89 ha sollecitato un potenziamento dell'azione di lotta alla criminalità organizzata sulla base delle nuove possibilità offerte dal trattato di Amsterdam.

(3) Il Consiglio europeo di Tampere, il 15 e 16 ottobre 1999, ha invitato il Consiglio e la Commissione, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, a promuovere l'attuazione piena e immediata del trattato di Amsterdam, sulla base del piano d'azione adottato dai ministri riuniti in sede di Consiglio «Giustizia e affari interni» il 3 dicembre 1998 e avallato dal Consiglio europeo a Vienna l'11 e 12 dicembre 1998, e degli orientamenti politici e degli obiettivi concreti di approfondimento della cooperazione di polizia ai fini della lotta contro la criminalità transfrontaliera approvati nella riunione di Tampere.

(4) Il Consiglio europeo di Helsinki, il 10 e 11 dicembre 1999, ha invitato l'Unione europea a intensificare gli sforzi a livello internazionale attraverso il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel settore della riduzione della domanda e dell'offerta di droga e in quello della giustizia e degli affari interni. Nel contempo il Consiglio europeo ha rilevato che saranno necessari gli sforzi congiunti di tutte le autorità interessate, con un ruolo particolare per l'Europol.

(5) Il Consiglio europeo di Laeken, il 14 e 15 dicembre 2001, ha riaffermato nella conclusione 37 gli orientamenti e gli obiettivi definiti a Tampere e ha rilevato che sono necessari nuovi impulsi e orientamenti al fine di recuperare il ritardo accumulato in taluni settori.

(6) Il Consiglio ha adottato, il 14 ottobre 1996, l'azione comune 96/602/GAI recante un quadro di orientamento comune per le iniziative degli Stati membri in tema di ufficiali di collegamento ⁽⁴⁾.

(7) Alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione dell'azione comune e delle disposizioni del trattato di Amsterdam in materia di lotta alla criminalità transfrontaliera, occorre un rafforzamento e un ulteriore sviluppo della cooperazione tra Stati membri nel campo dei compiti assegnati nonché del distacco di ufficiali di collegamento in paesi terzi e presso organizzazioni internazionali.

(8) L'Europol instaurerà e manterrà, qualora ciò sia utile per svolgere le funzioni definite nella convenzione Europol ⁽⁵⁾, rapporti di collaborazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

(9) L'Europol ha istaurato e intende continuare a istaurare e mantenere rapporti di collaborazione con una lunga serie di paesi terzi e organizzazioni internazionali.

(10) Occorre dare all'Europol il necessario sostegno e la possibilità di funzionare efficacemente come punto focale della cooperazione europea fra polizie. Il Consiglio europeo ha sottolineato che l'Europol ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda la cooperazione tra le autorità degli Stati membri nelle indagini sulla criminalità transfrontaliera, tramite il sostegno alla prevenzione della criminalità, all'analisi e alle indagini a livello di Unione.

⁽¹⁾ GU C 176 del 24.7.2002, pag. 8.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 novembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 19.10.1996, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

- (11) Occorre che l'Europol abbia la possibilità di servirsi in ampia misura degli ufficiali di collegamento degli Stati membri in paesi terzi, per potenziare così la sua funzione di sostegno operativo rispetto alle autorità nazionali di polizia.
- (12) Gli Stati membri riconoscono che esiste già un'ampia cooperazione tra gli ufficiali di collegamento distaccati dagli Stati membri per le loro esigenze nazionali in paesi terzi e presso organizzazioni internazionali. Occorre tuttavia potenziare certi aspetti della cooperazione tra questi ufficiali di collegamento, per sfruttare nel miglior modo possibile le risorse degli Stati membri.
- (13) Occorre rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri in questo campo per facilitare lo scambio di informazioni in vista della lotta contro forme gravi di criminalità transfrontaliera.
- (14) Gli Stati membri attribuiscono particolare importanza alla cooperazione nella lotta alla criminalità transfrontaliera, in quanto ritengono che il potenziamento della cooperazione nello scambio di informazioni rafforzerà le possibilità di una lotta efficace alla criminalità da parte delle autorità nazionali. In questo contesto gli Stati membri ritengono che l'Europol dovrebbe svolgere un ruolo cruciale.
- (15) Obiettivo della presente decisione è disciplinare le questioni attinenti alla lotta contro forme gravi di criminalità transfrontaliera.
- (16) Le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽¹⁾ (in prosieguo denominata «convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen»), che riguardano l'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento, dovrebbero essere ulteriormente sviluppate in vista di un rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri nella lotta alla criminalità transfrontaliera.
- (17) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ad eccezione dell'articolo 8, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla associazione di detti due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²⁾, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto H della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo ⁽³⁾.
- (18) Il Regno Unito sta partecipando alla presente decisione ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾.
- (19) L'Irlanda sta partecipando alla presente decisione ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾.
- (20) Pertanto si dovrebbero abrogare l'azione comune 96/602/GAI e la disposizione di cui all'articolo 47, paragrafo 4, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen,

DECIDE:

Articolo 1

Definizione

1. Ai fini della presente decisione si intende per «ufficiale di collegamento» un rappresentante di uno degli Stati membri distaccato all'estero, in uno o più paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge per stabilire e mantenere contatti con le autorità di tali paesi o organizzazioni al fine di contribuire alla prevenzione e all'accertamento dei reati.

2. La presente decisione lascia impregiudicate le funzioni degli ufficiali di collegamento degli Stati membri nel quadro delle loro competenze e nel rispetto della legge nazionale, delle esigenze nazionali e di eventuali accordi più favorevoli con lo Stato di accoglienza o con l'organizzazione internazionale.

Articolo 2

Funzioni degli ufficiali di collegamento

1. Ogni Stato membro provvede affinché i rispettivi ufficiali di collegamento stabiliscano e mantengano contatti diretti con le autorità competenti dello Stato di accoglienza o dell'organizzazione internazionale al fine di favorire ed accelerare la raccolta e lo scambio di informazioni.

⁽¹⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

2. Gli ufficiali di collegamento di ciascuno Stato membro concorrono altresì alla raccolta ed allo scambio di informazioni, che possono essere usate nella lotta contro forme gravi di criminalità transfrontaliera, incluse le informazioni agevolanti la conoscenza dei sistemi giuridici e dei metodi operativi utilizzabili negli Stati o nelle organizzazioni internazionali in questione.

3. Gli ufficiali di collegamento svolgono le loro funzioni nel quadro delle loro competenze e nel rispetto delle disposizioni, incluse quelle sulla protezione dei dati di carattere personale, previste dalle leggi nazionali e da eventuali accordi con gli Stati di accoglienza o con le organizzazioni internazionali.

Articolo 3

Notifica dell'invio di ufficiali di collegamento

1. Ogni anno gli Stati membri si informano delle rispettive intenzioni circa il distacco di ufficiali di collegamento presso paesi terzi e organizzazioni internazionali e informano il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (in prosieguo «segretariato generale») del distacco di ufficiali di collegamento nonché delle loro funzioni e degli accordi di cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda il distacco di ufficiali di collegamento.

2. Il segretariato generale redige un sommario annuale da inviare agli Stati membri e all'Europol concernente il distacco di ufficiali di collegamento degli Stati membri nonché le loro funzioni e gli accordi di cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda il distacco di ufficiali di collegamento.

Articolo 4

Reti di ufficiali di collegamento nei paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli ufficiali di collegamento degli Stati membri distaccati nello stesso paese terzo o nella stessa organizzazione internazionale si incontrino periodicamente o, se necessario, per procedere allo scambio delle pertinenti informazioni. Lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea provvede affinché i suoi ufficiali di collegamento prendano l'iniziativa di convocare tali riunioni. Se lo Stato membro che esercita la presidenza non è rappresentato nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale, il rappresentante della prossima presidenza o di quella successiva procederà alla convocazione della riunione. La Commissione e l'Europol sono invitati, se appropriato, a tali riunioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ufficiali di collegamento distaccati nello stesso paese terzo o presso la medesima organizzazione internazionale si prestino reciprocamente assistenza nei contatti con le autorità dello Stato di accoglienza. Ove opportuno, gli Stati membri possono convenire che i loro ufficiali di collegamento si ripartiscano i compiti tra loro.

3. Gli Stati membri possono convenire a livello bilaterale o multilaterale che gli ufficiali di collegamento distaccati da uno Stato membro in un paese terzo o presso un'organizzazione internazionale si curino altresì degli interessi di uno o più Stati membri.

Articolo 5

Cooperazione tra gli Stati membri concernente lo scambio di informazioni attraverso gli ufficiali di collegamento nei paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ufficiali di collegamento nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali forniscano, in conformità della legislazione nazionale e degli strumenti internazionali pertinenti, e fermo restando il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, alle rispettive autorità nazionali le informazioni concernenti le minacce criminali gravi per altri Stati membri non rappresentati dai propri ufficiali di collegamento nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale di cui trattasi. Le autorità nazionali valutano, in conformità della legislazione nazionale e in funzione della gravità delle minacce, se sia necessario informare gli Stati membri interessati.

2. Gli ufficiali di collegamento degli Stati membri nei paesi terzi o presso organizzazioni internazionali possono, conformemente alla legislazione nazionale e agli strumenti internazionali pertinenti e, fermo restando il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, fornire informazioni relative a gravi minacce criminali per altri Stati membri direttamente agli ufficiali di collegamento dello Stato membro in questione, se tale Stato membro è rappresentato nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale.

3. Conformemente alla legislazione nazionale e agli strumenti internazionali pertinenti, gli Stati membri che non hanno ufficiali di collegamento in un paese terzo o presso un'organizzazione internazionale possono chiedere ad un altro Stato membro che dispone di ufficiali di collegamento nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale di procedere allo scambio delle pertinenti informazioni.

4. Gli Stati membri valutano la richiesta di cui al paragrafo 3 conformemente alla rispettiva legislazione nazionale e agli strumenti internazionali pertinenti, e indicano il più presto possibile se tale richiesta possa essere soddisfatta.

5. Gli Stati membri possono permettere che si proceda allo scambio di informazioni direttamente tra ufficiali di collegamento nei paesi terzi o presso le organizzazioni internazionali e autorità di altri Stati membri, fermo restando il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali.

6. L'esercizio delle funzioni descritte nei paragrafi 1 e 2 non deve pregiudicare l'assolvimento dei compiti originali assegnati agli ufficiali di collegamento.

*Articolo 6***Seminari comuni per gli ufficiali di collegamento**

1. Al fine di intensificare la cooperazione tra ufficiali di collegamento in uno o più paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, ove vi siano particolari esigenze di conoscenze e di interventi nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale, gli Stati membri possono organizzare seminari comuni sulle tendenze criminali e sulle più efficaci metodologie di lotta contro la criminalità transfrontaliera, tenendo in debito conto l'acquis dell'UE. La Commissione e l'Europol sono invitati ai seminari.

2. La partecipazione ai seminari di cui al paragrafo 1 non deve pregiudicare l'assolvimento dei compiti originali assegnati agli ufficiali di collegamento.

*Articolo 7***Autorità nazionali competenti**

1. Gli Stati membri designano i punti di contatto presso le rispettive autorità competenti per facilitare l'esecuzione dei compiti previsti nella presente decisione e provvedono affinché i punti di contatto nazionali siano in grado di assolvere i propri compiti in modo efficace e rapido.

2. Gli Stati membri informano il segretariato generale, per iscritto, dei punti di contatto presso le rispettive autorità competenti e di qualsiasi successiva modifica conformemente alla presente decisione. Il segretariato generale pubblica tale informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. La presente decisione si applica fatte salve le disposizioni nazionali in vigore, in particolare per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra le diverse autorità e servizi degli Stati membri interessati.

*Articolo 8***Europol**

1. Gli Stati membri facilitano, conformemente alla legislazione nazionale e alla convenzione Europol, il processo delle richieste dell'Europol per ottenere informazioni dagli ufficiali di collegamento degli Stati membri nei paesi terzi o presso le organizzazioni internazionali in cui l'Europol non è rappresentato. Le richieste dell'Europol sono rivolte alle unità nazionali

degli Stati membri che, conformemente alla legislazione nazionale e alla convenzione Europol, prendono una decisione su tali richieste. Le informazioni degli ufficiali di collegamento degli Stati membri nei paesi terzi o presso le organizzazioni internazionali sono trasmesse all'Europol conformemente alla legislazione nazionale e alla convenzione Europol.

2. Nello stabilire i compiti dei loro ufficiali di collegamento, gli Stati membri tengono conto, se del caso, dei compiti affidati all'Europol ai sensi della convenzione Europol.

*Articolo 9***Applicazione a Gibilterra**

La presente decisione si applica a Gibilterra.

*Articolo 10***Valutazione**

Il Consiglio valuta l'applicazione della presente decisione entro due anni dalla sua adozione.

*Articolo 11***Abrogazione**

1. L'azione comune 96/602/GAI è abrogata.
2. All'articolo 47 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen il paragrafo 4 è abrogato.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore quattordici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHRISOCHOÏDIS